



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

S.S.D. Veterinaria Area B

Via Don L. Sturzo 20 – 13900 BIELLA

Responsabile: Dr. Sandro Pellegrini

Tel. 015-15159287 Fax. 015-15159205

e-mail: area.b@aslbi.piemonte.it

AZIENDA SANITARIA
LOCALE DI BIELLA**OGGETTO: MACELLAZIONE A DOMICILIO E /O IN MACELLI PRIVATI PER
AUTOCONSUMO**

Il recente Decreto Legislativo N. 27 02 febbraio 2021, entrato in vigore il 26 marzo 2021, abroga il RD 3298 del 1928 e con esso l'autorizzazione a macellare a domicilio demandata all'Autorità comunale (art. 13): pertanto i Comuni non devono più rilasciare autorizzazioni alla macellazione a domicilio.

La macellazione a domicilio è stata regolamentata con nota Regionale prot. 21663/A1409B del 10/06/2021 i cui contenuti sono di seguito riportati.

Si invitano i Comuni a indirizzare i cittadini al Servizio Veterinario dell'ASL territorialmente competente per gli adempimenti dovuti.

Alla presente PROCEDURA, che si inoltra per opportuna conoscenza e diffusione delle informazioni ai cittadini, sono comunque allegati I MODULI CHE DEVONO ESSERE PRESENTATI AL SERVIZIO VETERINARIO TERRITORIALMENTE COMPETENTE DA PARTE DEL RICHIEDENTE:

ALLEGATO 1 - COMUNICAZIONE MACELLAZIONE PRESSO UN MACELLO PER AUTOCONSUMO

ALLEGATO 2 - COMUNICAZIONE MACELLAZIONE PRESSO ALLEVAMENTO PER AUTOCONSUMO

PROCEDURA PER LA MACELLAZIONE PER AUTOCONSUMO

È POSSIBILE MACELLARE A DOMICILIO per autoconsumo, per ogni nucleo familiare:

- 4 SUINI
- 6 OVICAPRINI DI ETÀ' INFERIORE A 12 MESI (non deve essere spuntato alcun dente definitivo)
- 4 CINGHIALI ALLEVATI (SUIDI SELVATICI ALLEVATI)
- *POLLI E CONIGLI E PICCOLA SELVAGGINA ALLEVATA: E' POSSIBILE LA SOLA CESSIONE DI POLLI E CONIGLI E PICCOLA SELVAGGINA ALLEVATA, VIVI, DIRETTAMENTE AL CONSUMATORE FINALE CHE NE FACCI A RICHIESTA, LA CUI UCCISIONE PUO' ESSERE ESEGUITA DALL'ALLEVATORE SU RICHIESTA DELL'ACQUIRENTE AL MOMENTO DELLA VENDITA; TALE ATTIVITA' NON NECESSITA DI ALCUNA REGISTRAZIONE.*

Possono fare richiesta di macellazione a domicilio per autoconsumo SOLTANTO GLI ALLEVATORI, sia che siano registrati come allevamenti "familiari", sia che siano registrati in BDN come allevamenti da ingrasso o da riproduzione, IN POSSESSO QUINDI DI CODICE AZIENDALE E CHE ABBIANO ALLEVATO L'ANIMALE DA ALMENO 30 GIORNI O DALLA NASCITA.

I privati cittadini che intendono acquistare il capo vivo presso un allevamento e macellarlo per autoconsumo DEVONO RIVOLGERSI PER LA MACELLAZIONE AD UN MACELLO PRIVATO AUTORIZZATO E NON POSSONO MACELLARE A DOMICILIO IL CAPO.

E' VIETATA LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE CARNI E DEI PRODOTTI OTTENUTI DALLE MACELLAZIONI A DOMICILIO

È VIETATA LA MACELLAZIONE RITUALE (senza preventivo stordimento) DEGLI OVICAPRINI A DOMICILIO



IN CASO DI MACELLAZIONE A DOMICILIO È OBBLIGATORIO LO STORDIMENTO AL MOMENTO DELLA MACELLAZIONE: questo DEVE ESSERE PRATICATO DA PERSONALE CHA ABBA UN ADEGUATO LIVELLO DI COMPETENZA. Si applicano, anche nel caso di macellazione a domicilio le disposizioni relative al rispetto del benessere degli animali previste all'art. 10 del Reg CE 1099/2009

Le operazioni successive all'abbattimento devono avvenire nel rispetto dei requisiti minimi d'igienicità. I sottoprodotti della macellazione devono essere gestiti come "RIFIUTI ORGANICI" E NON DISPERSI NELL'AMBIENTE AL FINE DI EVITARE IL CONSUMO DA PARTE DI ANIMALI DOMESTICI E/O SELVATICI.

Qualsiasi anomalia evidenziata in sede di macellazione deve essere segnalata al Servizio Veterinario territorialmente competente.

TUTTI I CINGHIALI ALLEVATI, TUTTI I SUINI PROVENIENTI DA ALLEVAMENTO "FAMILIARE", E TUTTI I SUINI PROVENIENTI DA ALLEVAMENTI NON ACCREDITATI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI AD ESAME TRICHINOSCOPICO.

GLI ALLEVATORI

che intendono richiedere la macellazione a domicilio per autoconsumo dovranno farne apposita richiesta **AL SERVIZIO VETERINARIO TERRITORIALMENTE COMPETENTE ALMENO TRE GIORNI PRIMA DELLA MACELLAZIONE** (VEDI ALLEGATO 2). Infatti, a seguito dell'abrogazione del RD 3298 n. 28, l'autorizzazione alla macellazione a domicilio è demandata all'Autorità Sanitaria Locale e non più ai Comuni.

I SOGGETTI PRIVATI

che intendono acquistare il capo vivo presso un allevamento e procedere per la macellazione per autoconsumo, devono **SEMPRE** fare eseguire la macellazione **IN UN MACELLO AUTORIZZATO; FARANNO APPOSITA DOMANDA (ALLEGATO 1) AL VETERINARIO UFFICIALE DELL'IMPIANTO DI MACELLAZIONE E ALLO STABILIMENTO DI MACELLAZIONE**

CONTROLLI VETERINARI

Per l'anno in corso **IL SERVIZIO VETERINARIO ASSICURA LA VISITA ISPETTIVA DEL 100% DEI suini MACELLATI IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA PSA**. Gli esami trichinoscopici, anche per quelli conferiti direttamente dall'allevatore, e non soggetti a visita ispettiva, seppur rientrando nella sorveglianza passiva, **SONO SOGGETTE AL PAGAMENTO DI TARIFFA PREVISTA** a carico del richiedente.

Nb Permane a carico degli allevatori, o delle associazioni a cui l'allevatore ha delegato tale attività, la registrazione entro 7 giorni della movimentazione o della macellazione per autoconsumo sulla Banca Dati Nazionale secondo la procedura che si allega alla presente

Allegati:

- ALLEGATO 1 – COMUNICAZIONE MACELLAZIONE PRESSO UN MACELLO PER AUTOCONSUMO
- ALLEGATO 2 – COMUNICAZIONE MACELLAZIONE A DOMICILIO PER AUTOCONSUMO